

Allo scopo di dare necessaria e utile informazione, si avvisa di quanto segue

L'art. 40 per l'ospitalità temporanea e coabitazione prevede:

1. L'ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l'assegnatario o un componente del nucleo familiare **comunica, decorse settantadue ore dall'arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare**. La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro **50,00** ad un massimo di euro **150,00** per ciascun ospite non dichiarato. L'ospitalità temporanea autorizzata dal comune o dall'A.T.E.R. non può eccedere la durata di due anni, eventualmente prorogabili qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo, e comporta l'applicazione della indennità di occupazione definita dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2. È ammessa, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al comune o all'ATER, la coabitazione della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In questo caso non si applica l'indennità di occupazione.

2. In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l'applicazione dell'indennità di occupazione, il comune o l'A.T.E.R. diffidano l'assegnatario ad allontanare l'ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali:

- a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro **258,00 ad un massimo di euro 516,00**;
- b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell'alloggio che comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d).